

<b>RICHIESTA DI SEPARAZIONE</b>	
Descrizione breve	È la richiesta di Separazione dalla Vita Coniugale.
A chi è rivolto	Ai Coniugi, di cui almeno uno residente nel Comune o il cui matrimonio sia stato celebrato o trascritto presso il Comune, senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti.
Descrizione estesa	Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione, è possibile per i coniugi che intendano separarsi, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione innanzi all'ufficiale dello stato civile. Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di modifica delle precedenti condizioni di separazione personale.
Come fare	L'art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di: - celebrazione del matrimonio in forma civile; - celebrazione del matrimonio in forma religiosa; - trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero); - residenza di uno dei coniugi.
Cosa serve	In caso di Separazione congiunta o consensuale: 1) Certificato di residenza; 2) Stato di famiglia; 3) Certificato di matrimonio; 4) Non è necessario un avvocato.  In caso di Separazione giudiziale o contenziosa: 1) Certificato di residenza; 2) Stato di famiglia; 2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa; 4) Documentazione a carico Avvocato.
Cosa si ottiene	Un atto di separazione.
Tempi e scadenze	Una volta presentata la richiesta ed acquisiti dall'Ufficiale di Stato Civile tutti i documenti necessari, l'Ufficiale stabilisce la data della redazione dell'accordo.  <b>REDAZIONE DELL'ACCORDO</b> Entrambi i coniugi devono presentarsi muniti di documento di identità valido, nel giorno stabilito per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo di separazione. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità in corso di validità e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli Avvocati.  <b>CONFERMA DELL'ACCORDO</b> Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato i coniugi devono presentarsi per rendere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo.  Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Costi	Il costo consiste in € 16,00 da corrispondersi prima della sottoscrizione dell'accordo.